

Ordinanza 2 del DFF sul computo globale d'imposta¹

672.201.3

del 12 febbraio 1973 (Stato 1° gennaio 1982)

Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane,

visto l'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza del 22 agosto 1967² concernente il computo globale d'imposta (detta qui di seguito «ordinanza del Consiglio federale»³,

ordina:

Art. 1

¹ In derogazione all'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del Consiglio federale il computo globale d'imposta è concesso per i dividendi germanici ai sensi dell'articolo 10 capoverso 6 della convenzione dell'11 agosto 1971⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (detta qui di seguito «convenzione»):

- a. alle persone fisiche e giuridiche le quali, in base all'articolo 4 capoversi 3, 4 e 9 della convenzione, non possono pretendere lo sgravio dell'imposta germanica prevista all'articolo 10 capoversi 2 a 5⁵ della convenzione, e
- b. alle società svizzere in nome collettivo e in accomandita, alle quali sono interessate persone non domiciliate in Svizzera fruenti di più di un quarto degli utili della società.

² In questi casi, l'ammontare dell'imposta germanica per il quale può essere chiesto il computo globale d'imposta all'ammontare che la Repubblica federale di Germania potrebbe riscuotere se si applicasse l'articolo 10 capoversi 2 a 5⁶ della convenzione.

Art. 2

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1973.

² Essa si applica ai dividendi germanici scaduti dopo il 31 dicembre 1971.

RU 1973 295

1 Nuovo testo giusta il n. dell'O del DFF del 14 dic. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 1999).

2 RS 672.201

3 Nuovo testo giusta il n. dell'O del DFF del 14 dic. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 1999).

4 RS 0.672.913.62. Ora: dell'art. 10 cpv. 4.

5 Ora: l'art. 10 cpv. 2 e 3.

6 Ora: l'art. 10 cpv. 2 e 3.

